

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 10711 del 07/06/2021 BOLOGNA

- Proposta:** DPG/2021/11008 del 04/06/2021
- Struttura proponente:** SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE  
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
- Oggetto:** RILEVAZIONE DEI DATI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI PER LA TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE COME PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.
- Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
- Firmatario:** MONICA RACITI in qualità di Responsabile di servizio
- Responsabile del procedimento:** Cinzia Ioppi



## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate le deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm., n. 2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 468/2017, n. 2018/2020 e determinazione n. 10337/2021;

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'Articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", per quanto applicabile;

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)", per quanto applicabile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2015 "Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/2014";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2153/2017 "Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del registro unico di cui al D.lgs. n. 117/2017";

Visto l'art. 102 del sopracitato D.lgs. 117/2017 che, pur abrogando la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge 7 dicembre 2000, n. 383, posticipa l'abrogazione delle disposizioni concernenti la disciplina delle regioni e delle province autonome per l'istituzione e la tenuta dei registri regionali, sino ad operatività del Registro unico del Terzo settore.

Visto l'art. 54 del sopracitato D.lgs. 117/2017 disciplina le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in

loro possesso per gli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Visto il Decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 de 15 settembre 2020 che in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, la gestione del Registro e le procedure di trasmigrazione dai registri regionali.

Dato atto che l'articolo 31 del Decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 de 15 settembre 2020, prevede anche che:

1. Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'articolo 30, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
2. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome trasferiscono altresì telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro il medesimo termine di cui al comma 1, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in loro possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a).
3. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza.
4. Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei

registri delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Ritenuto opportuno avviare la procedura di rilevazione che consenta di aggiornare e di integrare i dati disponibili nella banca dati TeSeO evitando il passaggio di informazioni scadute o non più valide, e ridurre significativamente le successive attività di controllo di conformità previste dal D.lgs. n. 117/2017;

Dato atto che:

- le informazioni richieste, volte ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo Settore (TeSeO), saranno rese avvalendosi di una specifica scheda informatica;
- la scheda, compilata dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato o dell'Associazione di promozione sociale dichiarante, ha valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- parti della scheda potranno essere segnalate come da compilarsi facoltativamente, poiché indicate come non obbligatorie in fase di trasmigrazione, ma in caso di mancata compilazione dovranno essere comunicate e aggiornate tramite il sistema gestionale nazionale del RUNTS una volta completato il processo di trasmigrazione;
- le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale che non invieranno la documentazione sopra citata, saranno comunque oggetto di trasmigrazione al Registro unico nazionale utilizzando unicamente le informazioni disponibili nel sistema TESEO al momento della chiusura della rilevazione, per essere sottoposte alle successive procedure di controllo di conformità previste dal D.lgs. 117/17;

Ritenuto ora necessario dare attuazione alla normativa stabilendo che:

1. l'avvio della procedura di rilevazione straordinaria dei Registri per la trasmigrazione al RUNTS è fissato nella data **del 14 giugno 2021** e si chiuderà il **31 luglio 2021** salvo eventuale proroga stabilita in base allo stato di avanzamento della rilevazione stessa e del contestuale avvio del RUNTS;
2. a tutte le organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte ai registri al 10 giugno 2021 verrà inviata una comunicazione relativa all'avvio e alle scadenze della rilevazione, nonché alle modalità per accedere

al sistema. Alla comunicazione verrà anche allegata una "Guida alla compilazione della scheda di rilevazione" che sarà anche pubblicata sulla pagina regionale dedicata;

3. qualora le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale non inviino entro il termine stabilito tutta la documentazione richiesta, le informazioni disponibili nel sistema TESEO al momento della chiusura della rilevazione saranno comunque trasmigrate telematicamente al RUNTS;

Dato atto che con determina n. 19510 del 1/12/2017 è stato nominato responsabile del procedimento, quale responsabile dell'istruttoria, la Posizione Organizzativa "Valorizzazione della Cooperazione Sociale ed Europa" del Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà, Terzo Settore;

Accertato che la sottoscritta dirigente, nonché la responsabile del procedimento su indicata, non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

#### D E T E R M I N A

- 1 di avviare la procedura di rilevazione straordinaria per l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R.12/05 e nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla L.R.34/02, finalizzata alla comunicazione telematica dei dati al RUNTS secondo le modalità previste dal Decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, a partire dalla data del **14 giugno 2021 al 31 luglio 2021** salvo eventuale proroga stabilita in base allo stato di avanzamento della rilevazione stessa e del contestuale avvio del RUNTS;
- 2 di dare atto che la rilevazione sarà effettuata con procedura telematica, e che le informazioni richieste, volte ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo Settore (TeSeO), saranno rese avvalendosi di una specifica scheda informatica; detta scheda, compilata dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato dichiarante, ha valore di autocertificazione e pertanto le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- 3 di inviare a tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri al 10 giugno 2021, tramite mail una comunicazione relativa all'avvio e alle scadenze della rilevazione, nonché la guida operativa

- per accedere al sistema e per la compilazione on line della scheda di rilevazione;
- 4 di trasmigrare telematicamente al RUNTS le informazioni disponibili nel sistema TESEO al momento della chiusura della rilevazione, anche qualora le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale non inviino entro il termine stabilito tutta la documentazione richiesta;
  - 5 di dare atto che le schede di rilevazione, poiché compilate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000, saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  - 6 di procedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web regionale <https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore> ;

Monica Raciti